

**ALLEGATO A) alla proposta di delibera DC/PRO/2024/113**

**Approvazione di modifiche al "Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione PG N.285815/2024" in seguito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 87/2024.**

**ART. 1**

**(Modifiche all'art. 29)**

All'art. 29 del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><b>Art.29 Criteri per la determinazione delle sanzioni</b></p> <p>1.L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo previsti dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto di evasione (omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o presentazione di denuncia infedele);</li><li>• applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge in caso di violazioni formali che, sebbene non incidenti sulla determinazione del tributo, arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;</li><li>• applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.);</li><li>• mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo tardivo effettuato oltre i 25 termini previsti per il ravvedimento dall'art. 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n.472;</li><li>• aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva;</li><li>• riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile;</li><li>• applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate o</li></ul>	<p><b>Art.29 Criteri per la determinazione delle sanzioni</b></p> <p>1.L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo previsti dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto di evasione (omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o presentazione di denuncia infedele);</li><li>• applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge in caso di violazioni formali che, sebbene non incidenti sulla determinazione del tributo, arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;</li><li>• applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.);</li><li>• mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo tardivo effettuato oltre i 25 termini previsti per il ravvedimento dall'art. 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n.472;</li><li>• aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva <b>di cui all'art. 7 comma 3 del D.lgs 472/97;</b></li><li>• riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile;</li><li>• <del>applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in</del></li></ul>

violazioni formali della medesima disposizione.	<del>rapporto al numero di disposizioni violate o violazioni formali della medesima disposizione.</del>
---	---

## Art. 2

### (Modifiche all'art. 32)

All'art. 32 comma 3 del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><b>Art.32 Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento</b></p> <p>3. Così come previsto dall'art. 50 del D.lgs. 449/97, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento. Ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n.472 e in virtù del rinvio operato dall'art. 16 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 473 in caso di annullamento parziale dell'atto in autotutela è possibile avvalersi degli istituti della definizione agevolata delle sanzioni previste per l'atto oggetto di annullamento alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché si rinunci a presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. La richiesta di riesame dell'atto in autotutela non sospende i termini per il ricorso e gli atti di annullamento parziale in autotutela non sono impugnabili autonomamente.</p>	<p><b>Art.32 Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento</b></p> <p>3. Così come previsto dall'art. <del>50 del D.lgs. 449/97,</del> <b>dall'art. 17 bis del D.lgs. 472/97,</b> nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento. Ai sensi degli <del>articoli 16 e 17 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n.472 e in virtù del rinvio operato dall'art. 16 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 473</del> in caso di annullamento parziale dell'atto in autotutela è possibile avvalersi degli istituti della definizione agevolata delle sanzioni previste per l'atto oggetto di annullamento alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché si rinunci a presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria</p> <p><b>nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 16 del D.lgs. 472/97 alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purché rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute .</b></p> <p>La richiesta di riesame dell'atto in autotutela non sospende i termini per il ricorso <del>e gli atti di annullamento parziale in autotutela non sono impugnabili autonomamente.</del></p>

## Art. 3

### (Modifiche all'art. 34)

All'art. 34 del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<b>Art. 34 Adempimento spontaneo tardivo</b>	<b>Art. 34 Adempimento spontaneo tardivo</b>

<p>1. Allo scopo di incentivare l'adempimento spontaneo tardivo nei casi di omessa dichiarazione oltre i limiti temporali stabiliti dall'articolo 13 comma 1 lettera c) del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n.472, la sanzione è ridotta al 30% del minimo edittale se il contribuente presenta la dichiarazione dopo la scadenza del termine per aversi ravvedimento ma prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo, anche se per una diversa annualità, oppure siano iniziate verifiche, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.</p>	<p>1. Allo scopo di incentivare l'adempimento spontaneo tardivo nei casi di omessa dichiarazione oltre i limiti temporali stabiliti dall'art. 13 comma 1 lett. c. del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n.472, la sanzione è ridotta al 30% del minimo edittale se il contribuente presenta la dichiarazione dopo la scadenza del termine per aversi ravvedimento ma prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo, anche se per una diversa annualità, oppure siano iniziate verifiche, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.</p> <p><b>2. In seguito all'entrata in vigore dell'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle violazioni commesse fino al 31/08/2024.</b></p>

#### Art.4

#### (Introduzione art 34 bis)

#### **Art. 34 bis -Ravvedimento operoso in caso di omessa/infedele denuncia (entrate tributarie)**

1. L'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dal presente articolo può essere applicato a tutte le entrate tributarie comunali per violazioni relative ad omessa e/o infedele denuncia. L'istituto è precluso nel caso in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

2. L'applicazione del ravvedimento operoso in caso di omessa presentazione di denuncia consente la riduzione della sanzione prevista nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

- se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 4 bis e dell'art. 13 comma 1 lett. c) del D.lgs. 472/1997;
- se la regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza la sanzione è ridotta ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. c) del D.lgs. 472/1997;
- se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ed entro 1 anno dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione la sanzione è ridotta ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del D.lgs. 472/1997;
- se la regolarizzazione avviene oltre 1 anno dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione la sanzione è ridotta ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b-bis) del D.lgs. 472/1997.

3. L'applicazione del ravvedimento operoso in caso di infedele presentazione di denuncia consente la riduzione della sanzione prevista nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

– se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla presentazione di dichiarazione infedele o dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fedele (se l'infedeltà riguardava dichiarazione su annualità precedente) la sanzione è ridotta ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 4 bis e dell'art. 13 comma 1 lett. a-bis) del D.lgs. 472/1997;

- se la regolarizzazione avviene dal 31° giorno ed entro il 90° giorno dalla presentazione della dichiarazione infedele o dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fedele (se l'infedeltà riguardava dichiarazione su annualità precedente) la sanzione è ridotta ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. a-bis) del D.lgs. 472/1997;

- se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ed entro 1 anno dalla presentazione di dichiarazione infedele o dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fedele (se l'infedeltà riguardava dichiarazione su annualità precedente) la sanzione è ridotta ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del D.lgs. 472/1997;

- se la regolarizzazione avviene oltre un anno dalla presentazione di dichiarazione infedele o dalla scadenza del termine di presentazione di dichiarazione fedele (se l'infedeltà riguardava dichiarazione su annualità precedente) la sanzione è ridotta ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b-bis) del D.lgs. 472/1997.

4. Il ravvedimento operoso in caso di omessa e di infedele denuncia si perfeziona con la presentazione della denuncia stessa ed il pagamento di quanto dovuto (tributo, sanzione, interessi).

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, così come previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.